



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2979/2026

Oggetto: AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI (A.M.T.) S.P.A.. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 927 DEL 06/03/2015 RELATIVA AL COMPARTO SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA PER L'INTERVENTO DI MISE PRESSO LA RIMESSA STAGLIENO SITA IN VIA VECCHIA 3, NEL COMUNE DI GENOVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 100,00.

In data 08/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

l'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013 che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

il D.M. 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.0049801/GAB del 07/11/2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare, relativamente alla disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, che dispone che l’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”, ed in particolare:

- l’art. 6, comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d’ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato (...): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l’art. 6, comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) dell’A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

il Regolamento d’utenza del Servizio Idrico Integrato e la Carta del Servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 23 del 27/09/2023;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

Premesso che

l’Azienda Mobilità e Trasporti (A.M.T) S.p.A. è titolare dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 927 del 06/03/2015 relativa ai comparti scarichi idrici in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera in via generale e impatto acustico, per la rimessa Staglieno, sita in Via Vecchia 3, nel Comune di Genova, ove sono svolte attività di rimessaggio, manutenzione, rifornimento di gasolio e pulizia degli autobus aziendali;

con Determinazione Dirigenziale n. 1531 del 04/04/2024 della Direzione Ambiente del Comune di Genova è stato approvato il Piano di caratterizzazione relativo al sito in oggetto, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 35620 del 10/06/2026, pervenuta tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova (Rif. pratica n. 03783930104-08062026-1442 - SUAP 3691 - Prot. 0290676 del 10/06/2026) l’Azienda Mobilità e Trasporti (A.M.T.) S.p.A. ha presentato istanza di modifica sostanziale, relativa al comparto scarichi idrici in pubblica fognatura, dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 927/2015, per l’installazione di un impianto Pump&Treat necessario all’intervento di messa in sicurezza di emergenza (MISE) presso la rimessa Staglieno, sita in Via Vecchia 3, nel Comune di Genova;

la documentazione trasmessa in allegato all’istanza risulta costituita dai seguenti documenti:

- Scheda A – Scarichi di acque reflue;
- Relazione tecnica relativa allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Planimetria delle reti bianche/nere con individuazione dell’impianto e dei piezometri Pz1-Pz8;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- Schema a blocchi relativo alla gestione dei flussi di acque reflue;
- Manuale d'uso e manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di depurazione delle acque reflue;
- Autodichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico;
- Dichiarazione di invarianza acustica, datata 09/06/2026, a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
- Estratto CTR con localizzazione dell'insediamento;
- Estratto cartografico con indicazione del reticolo idrografico, dei bacini idrografici e localizzazione dell'insediamento (scala 1:10000);
- Procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza;
- Copia del documento di identità in corso di validità del Direttore Generale dell'Azienda;
- Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori corrisposti a favore del Città Metropolitana di Genova;

verificata la completezza formale dell'istanza, con nota prot. n. 38111 del 19/06/2026 è stato comunicato l'avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e contestualmente convocata la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, al fine di acquisire i pareri e le determinazioni delle amministrazioni interessate;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota Prot. RT008789-2026-P del 17/07/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 44318 del 17/07/2026, IRETI S.p.A., in qualità di gestore territorialmente competente della pubblica rete fognaria, ha trasmesso parere tecnico favorevole, con prescrizioni, relativamente alla modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura; il medesimo parere è altresì pervenuto tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova ed assunto al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 44324 del 17/07/2026;

con nota prot. n. 49770 del 11/08/2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto chiarimenti ed integrazioni documentali, necessari ai fini istruttori, sospendendo contestualmente i termini procedurali;

con note assunte al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 55161 e n. 55162 del 10/09/2026 sono pervenute, tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova, le integrazioni documentali fornite dall'Azienda;

Considerato che in data 07/10/2026 è stata redatta, sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto, la relazione tecnica istruttoria relativa al comparto scarichi idrici in pubblica fognatura, allegata alla relazione di chiusura procedimento ed agli atti del procedimento nel relativo fascicolo informatico;

Richiamata la suddetta relazione tecnica dalla quale risulta quanto segue.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Al fine di realizzare l'intervento di messa in sicurezza di emergenza (MISE) presso la rimessa Staglieno sita in Via Vecchia 3, nel Comune di Genova, è prevista l'attivazione di un sistema Pump&Treat.

L'intervento in progetto consiste nell'installazione di n. 2 elettropompe sommerse, rispettivamente nei pozzi piezometrici PZ1 e PZ8, ai fini dell'emungimento delle acque di falda interessate da contaminazione idrocarburica, per una portata stimata pari a circa 5 m³/giorno, corrispondenti a 2000 m³/anno.

A.M.T. S.p.A. intende convogliare le acque reflue di emungimento all'impianto di depurazione attualmente asservito alla rimessa in oggetto, richiedendo a tal fine l'incremento della portata autorizzata allo scarico in pubblica fognatura.

Il sistema di trattamento delle acque reflue risulta essere così costituito:

- vasca interrata di raccolta, nella quale avviene una prima fase di disoleazione e dissabbiatura;
- n. 2 serbatoi di accumulo-equalizzazione;
- depuratore chimico-fisico, costituito da:
 - vasca di contatto/reazione, completa di elettroagitatore;
 - vasca di chiarificazione/sedimentazione, completa di dispositivo automatico per estrazione del fango;
 - linee di stoccaggio/dosaggio reagenti e flocculante liquido, con serbatoi a doppia camera;
 - colonna di filtrazione caricata con sabbia quarzifera;
 - colonna di filtrazione caricata con carbone attivo.

A valle dell'impianto di depurazione è installato un pozzetto fiscale di campionamento.

Le acque reflue industriali effluenti dal sistema di trattamento sono successivamente convogliate al punto di scarico in pubblica fognatura, denominato S1, già autorizzato nel vigente titolo di A.U.A. n. 927/2015, avente coordinate Gauss Boaga Est 1495818.679, Nord 4919022.537. È presente un misuratore di portata ai fini della quantificazione delle acque di scarico.

Il gestore IRETI S.p.A., con nota Prot. RT008789-2026-P del 17/07/2026, allegata al presente atto, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, attestando quanto segue:

- la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento compatibile a ricevere lo scarico in oggetto;
- i reflui terminali confluiranno al depuratore dell'Area Centrale di Genova D.A.C.;
- lo scarico di acque reflue industriali in oggetto risulterà costituito dalle acque reflue di lavaggio veicoli e dalle acque di risulta del sistema Pump&Treat necessario all'intervento di MISE;
- l'insediamento è esistente alla data del 25/05/2005, pertanto l'autorizzazione all'allaccio si intende tacitamente concessa anche se non formalizzata; il Gestore si riserva in ogni caso la facoltà di verificare la rispondenza degli allacciamenti esistenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni indicate Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato.

Valutazione della compatibilità idraulica della portata delle acque emunte all'esistente impianto di trattamento



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Con nota prot. n. 49770 del 11/08/2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto ad A.M.T. S.p.A. di verificare la compatibilità idraulico-volumetrica del nuovo apporto delle acque reflue di emungimento rispetto al dimensionamento dell'esistente impianto di depurazione, considerato che:

- il vigente titolo di A.U.A. autorizza lo scarico in pubblica fognatura di una portata di 2.000 m³/anno, attualmente corrispondente, secondo quanto dichiarato dall'Azienda, ad un quantitativo stimato di 5,5 m³/giorno di acque reflue industriali derivanti dalle attività svolte nella rimessa;
- stante quanto dichiarato nell'istanza, la modifica sostanziale in esame prevede il convogliamento all'esistente impianto di trattamento di una portata di acque reflue di emungimento stimata pari a 5 m³/giorno.

Con nota prot. n. 8956 del 10/09/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 55161 in pari data, A.M.T. S.p.A. ha dichiarato che la capacità di trattamento dell'impianto è pari a 3 m³/h e che la portata di emungimento dai piezometri è pari a 0,2 m³/h, ritenendo pertanto compatibile l'incremento di portata richiesto, anche in considerazione della dismissione del tunnel di lavaggio, avvenuta nel 2017, attività che fino a tale data generava il maggior apporto in termini di volume e di carico inquinante.

Valutazione della capacità di abbattimento dell'esistente impianto di trattamento

Con la medesima nota n. 49770 del 11/08/2026 la Città Metropolitana di Genova ha altresì chiesto ad A.M.T. S.p.A. di fornire una relazione descrittiva delle possibili cause dei superamenti dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna II, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. evidenziati nel Rapporto di Prova n. 2026GE02321 del 28/04/2026, relativo agli esiti analitici del prelievo eseguito dal gestore IRETI S.p.A. (n. 26GE384 del 09/04/2026), trasmesso con nota prot. n. RT005797-2026-P del 11/05/2026 ed assunto al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 28567 in pari data, nonché delle soluzioni impiantistiche e/o gestionali resesi eventualmente necessarie al fine di evitarne il ripetersi.

Con nota prot. n. 8956 del 10/09/2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 55161 in pari data, A.M.T. S.p.A. ha trasmesso una relazione redatta dalla società incaricata della manutenzione dell'impianto di trattamento, nella quale sono discusse le criticità rilevate, nonché le azioni correttive tempestivamente poste in essere, la cui efficacia è stata verificata mediante appositi controlli analitici.

Considerato che

- la portata oraria delle acque reflue di emungimento risulta modesta rispetto alla capacità di trattamento dell'esistente impianto di depurazione, al netto della portata delle acque reflue industriali convogliate allo stesso;
- il superamento dei valori limite di emissione allo scarico in pubblica fognatura rilevato ad aprile 2026 costituisce un evento isolato e non sistematico, tenuto conto che le risultanze analitiche dei campionamenti eseguiti annualmente da A.M.T. S.p.A., ai fini di autocontrollo, e dei controlli svolti dal gestore IRETI S.p.A. negli anni precedenti, sono risultate conformi;
- A.M.T. S.p.A. ha fornito le valutazioni richieste in merito all'individuazione delle possibili cause dei sopracitati superamenti e ha attuato idonei interventi al fine di evitarne il ripetersi;
- le acque reflue di emungimento sono caratterizzate da una contaminazione di matrice idrocarburica e le concentrazioni ad oggi rilevate non evidenziano criticità in ordine al rispetto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

del limite di emissione fissato per il parametro Idrocarburi totali dalla Tabella 3, Colonna II, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

per quanto dichiarato da A.M.T. S.p.A. e sulla base di quanto indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, in particolare nel manuale d'uso e manutenzione dell'impianto di depurazione, non si evidenziano motivi ostativi alla modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 927/2015 e al convogliamento delle acque reflue di emungimento all'esistente impianto di trattamento asservito alla rimessa in oggetto, ai fini dello scarico finale in pubblica fognatura;

Considerato altresì che

- alla luce dei superamenti dei limiti emissivi rilevati ad aprile 2026, si rileva la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'elenco dei parametri oggetto delle analisi svolte dal Titolare dello scarico ai fini di autocontrollo;
- tenuto conto del nuovo apporto di acque reflue di emungimento all'impianto di trattamento esistente, si ritiene opportuno intensificare la frequenza delle analisi delle acque reflue allo scarico, svolte dall'Azienda ai fini di autocontrollo, che dovranno pertanto essere eseguite con frequenza mensile, al fine di accertare l'effettiva capacità depurativa dell'esistente sistema di trattamento nella nuova configurazione impiantistica. L'Azienda potrà richiedere alla Città Metropolitana di Genova la rivalutazione di tale frequenza, decorsi almeno 12 mesi dalla data di attivazione dell'impianto Pump&Treat, al fine di verificare la conformità dei livelli emissivi ai limiti di legge ed esaminarne la variabilità sulla base di un campione statisticamente significativo di dati.

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, provvedere all'aggiornamento del quadro prescrittivo della vigente A.U.A. n. 927/2015 relativamente al comparto scarichi idrici in pubblica fognatura;

Preso atto che A.M.T. S.p.A. dichiara che gli altri titoli autorizzativi ricompresi nella vigente A.U.A. n. 927/2015, a seguito della modifica richiesta, non sono soggetti ad alcuna variazione;

Preso atto altresì che il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. 183/2011, risulta eseguito in data 11/03/2026, tramite piattaforma pagoPA, e introitato secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Rilevato che la comunicazione antimafia non è dovuta, in quanto l'articolo 83, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 159/2011 esclude la necessità di chiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche "le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico";

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 61158 del 07/10/2026, a cui è stata allegata la relazione istruttoria - tecnica per il comparto scarichi idrici in pubblica fognatura;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Gaia Piazzini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 927 del 06/03/2015, di titolarità dell'Azienda Mobilità e Trasporti (A.M.T.) S.p.A., relativamente al comparto scarichi idrici in pubblica fognatura, consistente nell'installazione di un impianto Pump&Treat necessario all'intervento di messa in sicurezza di emergenza (MISE) presso la rimessa Staglieno sita in Via Vecchia 3, nel Comune di Genova, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) autorizzare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 927 del 06/03/2015 di titolarità dell'Azienda Mobilità e Trasporti (A.M.T.) S.p.A., relativamente al comparto scarichi idrici in pubblica fognatura, consistente nell'installazione di un impianto Pump&Treat necessario all'intervento di messa in sicurezza di emergenza (MISE) presso la rimessa Staglieno sita in Via Vecchia 3, nel Comune di Genova;
- B) autorizzare l'Azienda Mobilità e Trasporti (A.M.T.) S.p.A. allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto Pump&Treat nella pubblica rete fognaria adducente al depuratore dell'Area Centrale di Genova D.A.C., nel rispetto dei limiti di Tabella 3, Colonna II, dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con punto di scarico individuato dalle seguenti coordinate geografiche Gauss Boaga Est 1495818.679, Nord 4919022.537;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- C) fare salvo quanto autorizzato nell'A.U.A. n. 927/2015 e non in contrasto con il presente atto, confermando i contenuti relativi agli altri comparti ambientali, in quanto invariati;
- D) acquisire il parere tecnico del gestore territorialmente competente IRETI S.p.A., citato nelle premesse e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- E) modificare ed aggiornare il quadro prescrittivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 927/2015 relativamente al comparto scarichi idrici in pubblica fognatura, integralmente sostituito con le seguenti prescrizioni:
- 1) il Titolare dello scarico dovrà comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque la data di prima attivazione dell'impianto Pump&Treat;
 - 2) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - 3) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
 - 4) ai fini di autocontrollo, il Titolare dello scarico dovrà effettuare le analisi delle acque reflue industriali effluenti dall'impianto di trattamento, allo scarico S1, con frequenza mensile per la verifica dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna II dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente ai seguenti parametri: **pH, COD, BOD5, Solidi sospesi totali, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Ferro, Alluminio, Piombo, Rame, Zinco**;
 - 5) le analisi di autocontrollo, di cui al precedente punto 4), dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi o da Tecnico abilitato. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:
 - l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);
 - le condizioni di trasporto dei campioni, che devono assicurarne la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
 - le condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento;
 - il valore della portata di scarico registrato dal contatore volumetrico all'atto del campionamento, ai fini della verifica del rispetto dei limiti volumetrici allo scarico, di cui al successivo punto 13);
 - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- i limiti di riferimento normativi;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale. Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata (PEC) e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale dell'Azienda, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

- 6) il termine entro cui effettuare le prime analisi di cui al precedente punto 4) è fissato a 30 giorni dalla data di attivazione dell'impianto Pump&Treat, che dovrà essere comunicata con le modalità indicate nel precedente punto 1);
- 7) non potranno essere scaricati nella pubblica rete fognaria reflui ed altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
- 8) non potranno essere scaricati in pubblica fognatura oli minerali e sostanze solide;
- 9) il pozzetto fiscale per il campionamento periodico delle acque reflue industriali, in uscita dall'impianto di trattamento, dovrà essere reso sempre accessibile e perfettamente funzionale al prelievo;
- 10) i prodotti detergenti utilizzati nelle attività di pulizia e lavaggio, nonché i reagenti impiegati negli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere stoccati in idonei contenitori/fusti, che dovranno essere mantenuti sempre perfettamente chiusi ed al riparo di eventi meteorici;
- 11) per l'uso, la manipolazione, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei prodotti chimici, di cui al precedente punto 10), dovranno essere adottate tutte le prescrizioni indicate nella relativa scheda di sicurezza di ciascun prodotto;
- 12) all'interno dell'insediamento dovranno essere presenti e sempre disponibili idonei dispositivi assorbenti e/o materiali inerti, quali sepiolite e/o tappetini assorbenti, identificati con apposita etichettatura, da impiegarsi ai fini di un tempestivo intervento in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc, arginando lo spandimento della sostanza sversata;
- 13) il contatore volumetrico delle acque di scarico in pubblica fognatura dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza; in caso di disservizio e/o sostituzione dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione, di cui al successivo punto 19), la data dello stesso, la data del ripristino, il valore segnato alla data del disservizio e quello segnato alla data di ripristino;
- 14) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 12 m³ ed il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 4.000 m³, come prescritto nel parere del gestore IRETI S.p.A., citato nelle premesse e facente parte integrale e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- 15) l'impianto di depurazione delle acque reflue dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione, in conformità alle modalità ed alle frequenze indicate dal fornitore nel



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

relativo manuale d'uso e manutenzione; le relative apparecchiature e strumentazioni di gestione e controllo dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza, al fine di garantire una buona capacità di trattamento; gli interventi di manutenzione, eventuali disservizi ed operazioni di ripristino dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 19);

- 16) il Titolare dello scarico dovrà effettuare la periodica pulizia dell'intera linea di adduzione al sollevamento delle acque reflue industriali all'impianto di depurazione, nonché di tutte le sezioni di trattamento costituenti l'impianto stesso, in conformità alle modalità e frequenze indicate dal fornitore, provvedendo all'asportazione dei fanghi sedimentati ed alla rimozione di oli surnatanti in superficie, al fine di garantire la piena efficienza del trattamento; tali interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 19);
- 17) il Titolare dello scarico dovrà effettuare la periodica pulizia e manutenzione dei filtri a sabbia e a carboni attivi, monitorando l'efficienza di abbattimento del carico inquinante ed il grado di saturazione dei mezzi filtranti, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario, in conformità a quanto indicato dal produttore, e comunque ogniqualvolta se ne rilevi la saturazione; tali verifiche ed interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 19);
- 18) tutti materiali residui derivati dalle periodiche operazioni di pulizia, di cui ai precedenti punti 16) e 17), compresi i mezzi filtranti esausti, dovranno essere gestiti come rifiuti ed inviati a smaltimento presso impianti autorizzati, mediante l'impiego di apposita ditta autorizzata ai sensi di legge, in conformità alla vigente normativa; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dell'impianto e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;
- 19) il Titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi dell'impianto di depurazione e delle relative apparecchiature e del successivo ripristino;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni ...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento e delle relative apparecchiature;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente atto;

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del Titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;

- 20) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

quali/quantitative dello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, all'ARPAL, a IRETI S.p.A. – Servizio Scarichi Industriali (via PEC all'indirizzo ireti@pec.ireti.it), indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;

- 21) il Titolare dello scarico dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere del gestore IRETI S.p.A., citato nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- 22) il Titolare dello scarico, in caso di cessazione definitiva dello scarico, dovrà darne comunicazione entro 10 giorni dalla data di cessazione, indicando il valore della portata totale scaricata a tale data, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, a IRETI S.p.A. – Servizio scarichi industriali e all'A.R.P.A.L.;
- 23) il Titolare dello scarico, in caso di interruzione temporanea dello scarico, dovrà darne comunicazione, specificando le motivazioni, entro 10 giorni dalla data di sospensione, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, a IRETI S.p.A. – Servizio scarichi industriali e all'A.R.P.A.L.; dovrà altresì comunicare la data di riattivazione dello scarico con le medesime modalità di cui sopra.

F) mandare ai Servizi Finanziari per quanto di competenza.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- l'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nelle attività svolte;
- non è consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento; l'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo, dell'impianto di trattamento/depurazione che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di immissione in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l'ottemperanza al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est con specifico richiamo a:
 - la presenza di pozzetto di ispezione/campionamento con capacità di trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri, ai sensi dell'art. 42;
 - le reti ed impianti fognari interni di pertinenza dell'insediamento devono essere realizzate in conformità all'art. 52; le loro eventuali modifiche che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato dovranno essere comunicate all'Autorità competente, nel caso le stesse possano altresì incidere sui contenuti contrattuali dovranno essere comunicate anche al Gestore, ai sensi dell'art. 52;
 - il Titolare dello scarico che si approvvigiona, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, è tenuto a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati, ai sensi dell'art. 53;
 - è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, ai sensi dell'art. 58; non è altresì ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura;
 - il Titolare dello scarico ha l'obbligo di rendere accessibili gli strumenti di lettura dei misuratori di portata in ingresso e allo scarico (se presenti), i pozzetti di prelievo dei campioni delle acque di scarico, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico è tenuto a fornire assistenza durante i sopralluoghi eseguiti dagli Enti competenti e dal Gestore, oltre a fornire ogni documento ed informazioni utili al buon esito dei controlli, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico dovrà comunicare al Gestore i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati attraverso la lettura dei misuratori, ai sensi dell'art. 71, secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal Gestore stesso;
 - i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est;
- qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

INVIA

Copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e affinché lo notifichi a:

- Azienda Mobilità e Trasporti (A.M.T.) S.p.A.;
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;
- Comune di Genova;
- A.R.P.A.L.;
- IRETI S.p.A. - Servizio Scarichi Industriali.

La presente autorizzazione ha validità di quindici (15) anni, dalla data di adozione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 90 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza del 10/06/2026, tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini procedurali di 30 giorni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**